

## COMMISSIONE XIV

## IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

45.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRAZIOSI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi ( <i>Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato</i> ) (3469) . . . . .	511
PRESIDENTE . . . . .	511, 512, 513, 514
ANDREONI, <i>Relatore</i> . . . . .	512
MASCOLO . . . . .	512, 513
LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	512
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	514

---

**La seduta comincia alle 10,15.**

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3469: « Integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 giugno 1971.

Su questo provvedimento abbiamo già ampiamente discusso nella seduta precedente.

I colleghi sanno che il dibattito fu rinviato per invitare il Comitato pareri della Commissione bilancio a rivedere il parere espresso in precedenza, evitando di inserire nella legge il richiamo agli stanziamenti relativi all'anno finanziario 1972. Tuttavia il Comitato pareri della Commissione bilancio, nella seduta di ieri, ha ribadito il parere già espresso, osservando che: « la Commissione bilancio non può che ribadire il parere favo-

revole condizionato all'integrazione della indicazione di copertura per il 1972, confermando, del resto, un orientamento sempre seguito al riguardo ».

L'articolo 2 del disegno di legge dovrà quindi essere modificato e il provvedimento dovrà tornare al Senato. Ricordo che nella precedente seduta si era conclusa la discussione generale.

Chiedo ora al relatore se vuole la parola per eventuali osservazioni che intenda formulare.

ANDREONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal momento che il provvedimento dovrà comunque tornare al Senato, ritengo che si debbano tenere in considerazione i suggerimenti a suo tempo avanzati sia dall'onorevole Mascolo che da me. Entrambi avevamo notato che l'articolo 2 della legge n. 33 del 1968 prevedeva solamente un 20 per cento in più di indennità di abbattimento per i coltivatori diretti, proprietari di meno di dieci capi. Ritenendo troppo esigua tale percentuale, avevamo fatto delle proposte e pregherei la Commissione e il Governo di tenerne il debito conto. Anzi, sia il collega Mascolo che io, abbiamo preparato un emendamento, inteso ad aggiungere, alla fine dell'articolo 1, il seguente comma: « Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è così modificato: " Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 100 per cento" ».

Ritengo che la Commissione debba approvare questo emendamento per le ragioni suesposte: perché solamente aumentando adeguatamente l'indennità di abbattimento possiamo andare veramente incontro alle esigenze dei piccoli allevatori, facendo anche sì che il risanamento degli allevamenti infetti, in Italia, venga condotto nel minor tempo possibile; naturalmente sarà poi necessario un ulteriore stanziamento da parte del Tesoro per portare avanti un'efficace azione di risanamento.

PRESIDENTE. Vorrei sapere che cosa significa, in pratica, un aumento del 100 per cento della indennità.

ANDREONI, *Relatore*. Esporrò alcuni dati. Tuttavia, siccome debbo ritenere che le stalle iscritte siano già tutte risanate, non leggerò le cifre relative alle stalle iscritte.

Attualmente vengono date 18.000 lire per i vitelli sia maschi che femmine. Col nuovo sistema le cifre dovrebbero essere le seguenti: 36.000 lire per vitelli sia maschi che femmine; 36.000 per i vitelloni maschi; 72.000 per i vitelloni femmina; 36.000 per il manzo maschio; 99.000 lire per il manzo femmina; 36.000 per il bue; 108.000 lire per la vacca di età non superiore agli otto anni; 90.000 lire per la vacca di età superiore agli otto anni. Questa tabella dimostra che non venivano mai date le 60.000 lire stabilite dalla legge n. 33, perché le 60.000 lire venivano date solo per gli animali iscritti nel libro genealogico. Quindi, facendo una media per capo, non dovremmo superare le 60-70.000 lire.

PRESIDENTE. Mi pare che si possa dire che questi aumenti lasciano lo stanziamento come prima. Il che vuol dire che, con queste cifre, se si risanavano prima 10.000 capi in un anno, ora se ne risaneranno 5.000.

ANDREONI, *Relatore*. No, forse 8-9.000. Le stalle con dieci capi non superano il 20 per cento.

MASCOLO. In sostanza l'aumento è dell'80 per cento, perché il 20 per cento viene già concesso.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Dichiaro di essere favorevole alla modifica proposta oltre che al provvedimento nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

#### ART. 1.

In aumento alle somme previste dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 1964, n. 615, e dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'anno finanziario 1971, fino all'importo complessivo di lire 35 miliardi, la somma annua di lire 7 miliardi.

Entro il limite massimo del 6 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge, della legge 9 giugno 1964, n. 615, e della legge 23 gennaio 1968, n. 33, possono essere concessi contributi a termini dell'articolo 7 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Per le somme stanziati ai sensi della presente legge per gli esercizi finanziari 1974 e 1975, si applica inoltre il disposto dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 23 gennaio 1968, n. 33, che consente l'utilizzo dell'1 per cento dello stanziamento annuale, per le spese per oneri di carattere generale relativi all'attuazione dei piani di proflassi e di risanamento.

Anche per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Gli onorevoli Andreoni e Mascolo hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente quinto comma:*

« Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è così modificato: " Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 100 per cento " ».

Il Governo si è dichiarato favorevole.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

#### ART. 1.

In aumento alle somme previste dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'anno finanziario 1971, fino all'importo complessivo di lire 35 miliardi, la somma annua di lire 7 miliardi.

Entro il limite massimo del 6 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge, della legge 9 giugno 1964, n. 615, e della legge 23 gennaio 1968, n. 33, possono essere concessi contributi a termini dell'articolo 7 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Per le somme stanziati ai sensi della presente legge per gli esercizi finanziari 1974 e 1975, si applica inoltre il disposto dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 23 gennaio 1968, n. 33, che consente l'utilizzo dell'1 per cento dello stanziamento annuale, per le spese per oneri di carattere generale rela-

tivi all'attuazione dei piani di proflassi e di risanamento.

Anche per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è così modificato: « Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 100 per cento ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 2 nel nuovo testo risultante dal parere espresso dalla Commissione bilancio:

#### ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1971 e 1972, mediante riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

MASCOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCOLO. Noi voteremo favorevolmente perché l'emendamento da me presentato insieme al collega Andreoni, investe aspetti sostanziali del provvedimento. Infatti esso modifica in senso migliorativo l'indennizzo corrisposto ai piccoli allevatori, coltivatori diretti, contadini, pastori, ecc., in caso di abbattimento di capi risultati infetti alla prova della tubercolina e della brucellina. Certo, con questa legge, non si pone fine ad una situazione di ingiustizia verso queste categorie; tuttavia si introduce un riconoscimento, sia pur parziale, dei danni che esse hanno subito e che subiranno, considerato anche che i bovini ancora da abbattere non sono soltanto quelli iscritti al libro genealogico ma in genere appartengono alle zone zoologicamente meno progredite del Mezzogiorno. Si

tratta quindi, soprattutto, di un aiuto che viene offerto agli allevatori del Mezzogiorno, che versano in condizioni particolarmente precarie.

Credo che l'emendamento ora introdotto favorirà anche l'applicazione della legge: applicazione che ha riflessi di ordine economico ma anche — non dimentichiamolo — di ordine sanitario generale per la salute pubblica. Risulta, in questo modo, ridotto il divario fra il prezzo reale di un soggetto e l'indennizzo che viene concesso all'atto dell'abbattimento; anche se, per la verità, date le esigenze degli allevatori, che meriterebbero un maggior aiuto, l'indennizzo concesso non è pienamente soddisfacente.

Comunque, in considerazione del miglioramento che viene apportato, ripeto a nome anche del mio gruppo che voteremo a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo proposto dalla Commissione bilancio, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: «Integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3469):

Presenti e votanti . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alboni, Allera, Allocca, Andreoni, Balasso, Barberi, Bartole, Biagini, Biamonte, Bosco, Cattaneo Petrini Giannina, Cucchi, De Lorenzo Ferruccio, Di Mauro, Ferrari, Graziosi, La Bella, Mascolo, Monasterio, Sisto, Sorgi, Spinelli, Urso, Venturoli, Zanti Tondi Carmen.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO